



**Norme di svolgimento dell' Assemblea Nazionale UITS in sessione ordinaria
20 e 21 aprile 2017 - Roma.**

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è emanato in ottemperanza dell'art. 19, comma 2 lett. o) dello Statuto UITS.

Le disposizioni del regolamento disciplinano i lavori dell'Assemblea, interpretano le previsioni contenute nello Statuto UITS e sono parimenti vincolanti.

Art. 1

Diritto di Voto

1. Partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto a voto, i Presidenti e i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi delle Sezioni TSN, e i Rappresentanti dei Gruppi Sportivi che siano costituiti ed Affiliati all'UITS da almeno 12 mesi prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. Non è consentita la partecipazione ai Presidenti delle Sezioni TSN il cui mandato sia scaduto, salvo non abbiano chiesto e ottenuto dall'UITS autorizzazione alla proroga per lo svolgimento dell'Assemblea elettorale sezionale. È esclusa la partecipazione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi ove il mandato sia scaduto. Non è consentita la partecipazione ai Presidenti delle Sezioni TSN o ai Rappresentanti dei Gruppi Sportivi che non abbiano versato all'Unione le quote di affiliazione o riaffiliazione e ciò comporta l'esclusione anche dei loro Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi. Non è consentita la partecipazione a coloro cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare di sospensione dall'attività federale in corso di esecuzione.
3. Sono attribuite le seguenti categorie di voto:
 - a) Voto Sportivo:

Riconosciuto alle Sezioni TSN e ai Gruppi Sportivi che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva dell'Unione o della Sezione/delle Sezioni, intesa come attività competitiva, non competitiva, amatoriale e promozionale, come di seguito specificato:

 - un voto ai Presidenti delle Sezioni TSN, quali rappresentanti delle attività sportive;
 - un voto ai rappresentanti dei Gruppi Sportivi;
 - un voto agli Atleti e ai Tecnici sportivi eletti in ciascuna Sezione e in ciascun Gruppo Sportivo.
 - b) Voto Istituzionale:

Riconosciuto alle Sezioni TSN che nei 12 mesi antecedenti alla data di svolgimento dell'Assemblea hanno svolto attività istituzionale, come di seguito specificato:

 - un voto ai Presidenti delle Sezioni TSN quali rappresentanti delle attività istituzionali della Sezione stessa, a condizione che la suddetta attività istituzionale risulti dal programma Gestionale in uso all'UITS mediante la registrazione dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi e/o dei patentini di idoneità al tiro e il corrispondente versamento delle quote CIMA all'UITS.
 - c) Voti Plurimi:

In aggiunta all'eventuale voto Sportivo e/o voto Istituzionale, i voti Plurimi sono diretti a differenziare le Sezioni e i Gruppi Sportivi che si siano particolarmente distinti nell'attività agonistica e/o nella diffusione dello sport del Tiro a Segno. Sono riconosciuti come di seguito specificato:

 - Ai Presidenti delle Sezioni TSN e ai Rappresentanti dei Gruppi Sportivi, nonché gli Atleti e i Tecnici sportivi eletti nelle stesse Sezioni o Gruppi Sportivi, calcolati in ragione dei risultati agonistici raggiunti e ripartiti in percentuale, in base alla carica ricoperta (art. 14 commi 9 e 10 dello Statuto UITS);
 - Ai Presidenti delle Sezioni TSN, in base alla graduatoria degli importi delle quote di iscrizione alle Sezioni stesse, spettanti a UITS, risultante dal bilancio consuntivo anno 2016/"Rendiconto semplificato Sezioni TSN" 2016, sottoscritto dal Presidente sezionale e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore unico, trasmesso all'UITS alla data di convocazione dell'Assemblea.



4. Ai fini del riconoscimento del diritto di voto, gli interessati i cui nominativi non risultassero dall'elenco di convocazione, potranno essere inseriti, dietro invio, tramite fax al n. 06.87975580, della documentazione attestante la loro regolare ratifica e/o convalida, entro e non oltre il giorno 5 aprile 2017.

Art. 2

Deleghe

1. I Presidenti delle Sezioni TSN, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli un membro in carica del proprio Consiglio Direttivo, ovvero i Presidenti di Sezione TSN della medesima Regione di appartenenza o, in loro assenza, i Consiglieri in carica che li sostituiscono. Venuta meno la causa impeditiva, la delega potrà essere revocata con le medesime formalità con cui è stata consegnata entro il termine di chiusura delle operazioni di accredito cui si riferisce la convocazione. Per la validità della revoca è necessaria la contemporanea presenza del delegato e del delegante ai fini del ricalcolo dei voti.
2. Ciascun Rappresentante di Sezione TSN può essere portatore in Assemblea, oltre a quella derivante dalla propria Sezione, di tre deleghe.
3. I Rappresentanti dei Gruppi sportivi possono delegare, ai sensi dell'art. 14 comma 3 dello Statuto, solo un tesserato del proprio Gruppo Sportivo e non possono ricevere deleghe in rappresentanza di altri Gruppi sportivi o Sezioni TSN.
4. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi devono partecipare direttamente all'Assemblea e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
5. Il Presidente nazionale, i componenti del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti dell'UITA, i Presidenti della Commissione di disciplina e della Commissione di disciplina d'appello, il Procuratore federale, il Segretario generale, ed altresì i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati regionali e provinciali non possono rappresentare in Assemblea alcuna Sezione TSN, né direttamente né per delega.
6. La delega deve essere redatta secondo quanto prescritto dall'art. 14 comma 7 dello Statuto corredata di fotocopia del documento di identità in corso di validità.
7. Le deleghe, da presentare in originale, in sede di Assemblea, presso la Commissione Verifica Poteri, pena l'irricevibilità, potranno essere anticipate a mezzo fax o intranet all'attenzione dell'ufficio Organi Collegiali dell'UITA.

Art. 3

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione trasmessa con lettera raccomandata alle Sezioni TSN e ai Gruppi Sportivi, ovvero tramite posta elettronica certificata, raccomandata a mano, intranet ai soggetti di cui all'art. 11, comma 2, dello Statuto delle Sezioni, spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita.
2. Il timbro dell'ufficio postale di accettazione farà fede dell'avvenuta spedizione. L'UITA non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della convocazione dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell'UITA stessa. Della convocazione sarà comunque data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet www.uits.it e nella sezione PUBBLICITÀ LEGALE <http://www.uits.it/pubblicita-legale.html> ed, altresì, con avvisi alle Sezioni TSN e Gruppi Sportivi, attraverso messaggi intranet.
3. A norma dell'art.12, comma 3, dello Statuto UITA la convocazione indicherà:
 - Ordine del giorno;
 - Giorno, ora e luogo di prima e seconda convocazione.Allegati:
 - elenco provvisorio degli aventi diritto a voto, con l'indicazione dei voti a ciascuno spettanti;
 - modello per la presentazione della delega;
 - copia del presente regolamento.



4. Gli elenchi degli aventi diritto a voto, seguenti al primo, terranno conto delle istanze di cui al precedente art. 1 comma 4 e dei provvedimenti di convalida e ratifica adottati successivamente alla data di invio della convocazione e ne sarà data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet www.uits.it, nella sezione PUBBLICITÀ LEGALE <http://www.uits.it/publicita-legale.html> ed, altresì, con avvisi alle Sezioni TSN e Gruppi Sportivi, attraverso messaggi intranet.

Art. 4

Costituzione dell'Assemblea ordinaria e validità delle deliberazioni

1. Il quorum costitutivo deve ritenersi attestato nel momento in cui, esaurite le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti, secondo quanto stabilito al successivo art. 6 comma 3, la Commissione Verifica Poteri ne dia formalmente conto. Il suddetto accertamento verrà effettuato tante volte quante sono le convocazioni, a distanza di 24 ore tra la prima e la seconda convocazione. A tal fine non è prevista alcuna tolleranza per coloro i quali si presenteranno oltre gli orari espressamente stabiliti, indipendentemente dalle ragioni del ritardo.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno i tre quinti del totale dei voti ad essi spettanti a qualsiasi titolo.
3. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Il Presidente dell'UITA, preso atto delle risultanze della Commissione Verifica Poteri, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima o seconda convocazione ed invita ad eleggere il suo Presidente ed un Vice Presidente.
5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario Generale dell'UITA o da un suo delegato.
6. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti in Assemblea, salvo i casi previsti dallo Statuto UITA.

Art. 5

Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea elegge fra i propri componenti, per acclamazione o per alzata di mano e controprova, il Presidente dell'Assemblea, e un Vice Presidente che lo coadiuva e che, occorrendo, lo sostituisce.
2. Il Presidente:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) è l'unica autorità a dirimere questioni di ordine ed è interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
 - c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione alla successione delle votazioni all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d) determina il sistema di votazione, per quanto stabilito dalle presenti norme;
 - e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e ne proclama gli esiti;
 - f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e tutte le votazioni poste all'ordine del giorno;
 - g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 6

Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo dell'UITA, è composta da un Presidente e due membri scelti nelle categorie indicate al comma 3 dell'art. 13 dello Statuto UITA e da un segretario scelto tra il personale in servizio presso l'UITA. È, altresì, nominato un membro supplente, avente i medesimi requisiti dei membri effettivi, il quale subentrerà in caso di impedimento



- permanente, rinuncia o revoca di uno dei componenti. Con delibera di Consiglio Direttivo è conferita delega al Presidente nazionale per la nomina in sostituzione dei componenti sopraindicati nel caso di loro improvvisa indisponibilità all'espletamento dell'incarico.
2. La stessa Commissione si avvarrà dell'ausilio di personale dipendente dell'UITA, necessario per lo svolgimento delle fasi preparatorie e di chiusura delle operazioni assembleari.
 3. La Commissione, organo permanente dell'Assemblea:
 - a) si insedia, in prima convocazione, dalle ore 09:00 fino alle ore 10:00 del giorno 20 aprile 2017, per le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e dichiarazione dell'eventuale raggiungimento del quorum costitutivo;
 - b) si insedia, in seconda convocazione, dalle ore 08:00 fino alle ore 10:30 del giorno 21 aprile 2017, per le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e dichiarazione del raggiungimento del quorum costitutivo;
 - c) controlla gli aventi diritto a voto sulla base degli elenchi forniti dal competente ufficio dell'UITA;
 - d) supervisiona le operazioni per l'identificazione dei Rappresentanti degli Affiliati presenti di persona o per delega, previo accertamento della ricevibilità e validità delle deleghe, e dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti nelle Sezioni TSN e nei Gruppi Sportivi;
 - e) consegna, mediante l'ausilio del personale dipendente dell'UITA o di società esterna all'uopo incaricata, ad ogni avente diritto a voto un badge nominativo e una ricevuta cartacea e/o altro supporto, che potrà essere anche elettronico, contenente i dati riepilogativi della registrazione – certificato elettorale/credenziali di accesso, da conservate per tutta la durata dell'Assemblea;
 - f) si trasforma in Commissione di Scrutinio all'inizio delle operazioni di voto.
 4. Di eventuali contestazioni sulla validità della rappresentanza di un partecipante all'Assemblea, da parte di un avente diritto a voto, la Commissione fa menzione nel verbale che redige; l'interessato deve rilasciare espressa dichiarazione di voler proporre ricorso all'Assemblea.
 5. Prima di aprire i lavori dell'Assemblea, il Presidente dell'UITA invita gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi in ordine alla rappresentanza. La relativa votazione avviene per alzata di mano, esclusi i ricorrenti, fatte salve altre modalità di votazione.

Art. 7

Ricorsi

1. La Commissione di Disciplina di Appello decide, in unico grado, in merito a qualsiasi controversia insorta in relazione al riconoscimento e all'esercizio del diritto di voto ed è competente per i ricorsi avverso la validità dell'Assemblea.
2. Gli Affiliati e i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi aventi diritto a voto possono presentare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale sia per omessa che per errata attribuzione dei voti; il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri Affiliati o Rappresentanti. Il ricorso deve pervenire, via fax al n. 06.87975530 all'attenzione della Segreteria Generale, con all'oggetto la dicitura "RICORSO CONTRO [...]", a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 16:00 del 10 aprile 2017, con atto sottoscritto dal Presidente della Sezione o Rappresentante del Gruppo Sportivo o da chi è legittimato a sostituirlo, ovvero dal Rappresentante degli Atleti o dei Tecnici sportivi. Il ricorso deve essere inviato, a pena di inammissibilità, con le stesse modalità e termini ai controinteressati. Per la presentazione del ricorso è dovuto un deposito di € 100,00. (cento/00 euro) che verrà restituito in caso di suo accoglimento, da versare tramite bonifico bancario sul c/ATTESA REVERSALE della UITA – Codice IBAN IT14B0100503309000000200612 banca BNL, intestato a Unione Italiana Tiro a Segno, causale "RICORSO CONTRO [...]".
3. Quando la Commissione Verifica Poteri non dichiara l'irricevibilità, l'inammissibilità, o la manifesta improcedibilità del ricorso, lo trasmette immediatamente alla Commissione di Disciplina di Appello.
4. Il termine per la presentazione delle controdeduzioni degli interessati è fissato per il giorno 15 aprile 2017 entro e non oltre le ore 16:00 e devono pervenire, via fax al n. 06.87975530, all'attenzione della Commissione di Disciplina di Appello
5. In base alle decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina di Appello, entro le successive 24 ore,



verrà nuovamente stilato l'elenco degli aventi diritto a voto, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei ricorsi eventualmente respinti. La nota è immediatamente comunicata agli interessati, inoltrata tramite fax o intranet.

6. Per i ricorsi successivi allo svolgimento dell'Assemblea si applicano le norme procedurali fissate dallo Statuto dell'UITA e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 8

Sistemi di votazione

1. I sistemi di votazione sono quelli indicati all'art. 13, comma 7, dello Statuto UITA: per alzata di mano, per appello nominale o con scheda segreta, secondo le determinazioni del Presidente dell'Assemblea. Nell'Assemblea non elettorale le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano e controprova.
2. La votazione per appello nominale è ammessa, su decisione del Presidente dell'Assemblea, quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza.
3. La votazione per scrutinio segreto è obbligatoria qualora richiesta da almeno il 30% degli aventi diritto a voto presenti in Assemblea.
4. Per la votazione potrà essere impiegato un sistema informatizzato.
5. Il Presidente della Commissione di scrutinio dirige le operazioni di voto, ha autorità sulle questioni di ordine ed è interprete delle norme che regolano la votazione.

Art. 9

Operazioni di voto in caso di votazione segreta

A) Svolgimento

1. Ad ogni Rappresentante delle Sezioni di TSN, dei Gruppi sportivi, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, legittimato all'esercizio del diritto a voto, la Commissione Verifica Poteri consegna una ricevuta cartacea e/o altro supporto, che potrà essere anche elettronico, contenente i dati riepilogativi della registrazione – certificato elettorale/credenziali di accesso, da conservate per tutta la durata dell'Assemblea.
2. La Commissione si accerta che nel luogo destinato alle votazioni si trovino:
 - cabine o divisori che assicurino la segretezza del voto;
 - l'elenco delle Sezioni e dei Gruppi sportivi affiliati e copia delle presenti norme;
 - le urne necessarie, vuote, che dovranno essere chiuse e sigillate a cura del Presidente della Commissione prima dell'inizio delle operazioni di voto, aventi una sola fessura per l'introduzione delle schede votate;
 - il materiale occorrente per le operazioni elettorali.

B) Schede di voto

1. Il voto è espresso su schede predisposte dall'Unione con prestampate le caselle per la scelta delle preferenze e consegnate in tempo utile alla Commissione Verifica Poteri. Le schede devono recare il timbro dell'UITA e la firma in sigla di un membro della Commissione.
2. Le schede recano stampato il numero di voti che esse rappresentano.
3. Sono nulle le schede nelle quali sono stati espressi voti non riferibili a quanto richiesto, nonché quelle che rechino segni che possano far riconoscere l'elettore che ha votato o ad individuarne la Sezione o il Gruppo sportivo di appartenenza.
4. Le schede sono custodite, a cura del Presidente della Commissione, previa verbalizzazione del loro numero, in pacchi sigillati, distinti per votazione. I pacchi vengono aperti all'inizio delle operazioni di voto.

C) Successione delle votazioni

1. Per ciascuna delle votazioni le operazioni continuano fino a quando abbia votato l'ultimo dei rappresentanti e dei delegati che abbia risposto alla prima o, eventualmente, alla seconda chiamata. Quindi il Presidente della Commissione dichiara chiusa la votazione.
2. Le votazioni avvengono per gruppi di Affiliati e di rappresentanti aventi diritto ad uguale numero di voti, chiamandoli secondo l'ordine alfabetico.



3. Il rappresentante o il delegato dell'Affiliato chiamato, nonché i rappresentanti degli atleti e dei tecnici delle rispettive Sezioni o Gruppi sportivi, si presentano alla Commissione di scrutinio ed esibiscono il certificato elettorale/credenziali di accesso.
4. Per gli elettori eventualmente assenti al momento della prima chiamata, sarà effettuata una seconda chiamata al termine della prima. Coloro che non si presenteranno alla seconda chiamata perderanno il diritto di esprimere il proprio voto.
5. Di ogni operazione di voto portata a termine viene presa nota per evitare la possibilità di ripetizione del voto stesso.

D) Scrutinio

1. Per ciascuna delle votazioni il Presidente della Commissione scrutinio:
 - dichiara chiuse le operazioni di voto;
 - accerta il numero delle schede non utilizzate e le chiude in pacco da sigillare;
 - accerta il numero delle schede utilizzate dagli elettori quali risultano dagli elenchi dei votanti;
 - verbalizza tali operazioni facendo risultare le eventuali differenze tra il numero delle schede approntate, quello delle schede utilizzate risultante dall'elenco di coloro che hanno espresso il voto e quello delle schede non utilizzate;
 - procede alle operazioni di spoglio dopo aver dissigliato l'urna contenente le schede votate.
2. Le operazioni relative al computo dei voti si svolgono sotto il controllo del Presidente della Commissione di scrutinio.
3. Le schede vengono estratte ed aperte ad una ad una e ne viene controllata la validità.
4. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, la Commissione di scrutinio esprime a riguardo giudizio insindacabile.
5. La Commissione scrutinio si può avvalere di un sistema a lettura ottica per le operazioni di scrutinio, nel tal caso si procede alla stesura dei voti riportati in un unico elenco.
6. Qualora non sia possibile procedere con lo scrutinio con sistema a lettura ottica, il computo dei voti sarà affidato agli scrutatori che sono i membri della Commissione di scrutinio coadiuvati dal personale dell'UITIS. Dei voti attribuiti per ogni preferenza su ciascuna scheda verrà presa contemporaneamente nota in due elenchi separati.

Art. 10

Conclusione delle votazioni e chiusura Assemblea

1. terminate le votazioni o gli scrutini il Presidente della Commissione scrutinio ne dà notizia al Presidente dell'Assemblea che ne informa ufficialmente l'Assemblea stessa e proclama il risultato.
2. Delle operazioni predette viene fatta menzione nel verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario e che fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
3. Il Presidente dell'Assemblea verificato che non sussistano altri argomenti all'ordine del giorno dichiara chiusa l'Assemblea.
4. I lavori dell'Assemblea sono audio registrati, la fono trascrizione forma parte integrante del verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
5. Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
6. I documenti che fanno fede delle operazioni compiute, i verbali originali della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio, unitamente alle schede votate e a quelle non utilizzate, vengono raccolti in plichi chiusi e sigillati e sono consegnati al Segretario Generale dell'UITIS per la custodia degli stessi presso la Segreteria dell'Unione.